

ACCORDO DI COLLABORAZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA, DI FORMAZIONE E DI PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (IAA) IN AMBITO UNIVERSITARIO

PREMESSA

Le Linee Guida sugli interventi Assistiti con Animali (IAA), emanate dal Ministero della Salute in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, hanno aperto un nuovo scenario di cui le Università e i Dipartimenti che, negli anni, si sono occupati di tali interventi non possono non tenere conto.

Gli IAA comprendono tre tipologie d'intervento diversificate e caratterizzate, ognuna, da proprie specificità: le Terapie Assistite con Animali (TAA); l'Educazione Assistita con Animali (EAA); le Attività Assistite con Animali (AAA).

Al di là delle specificità delle diverse tipologie, risulta necessario sviluppare la ricerca finalizzandola, in primo luogo, all'individuazione di pratiche, metodologie e criteri di verifica e valutazione che consentano di uscire dall'improvvisazione e, insieme, di orientare gli interventi al ben – essere di tutti i soggetti interessati, umani e non umani.

Risultano, pertanto, necessari approfondimenti scientifici concernenti la progettazione e la valutazione dell'efficacia degli IAA relativamente a tutte le tipologie, all'interno di un approccio teso a implementare e sviluppare la competenza etica dei componenti le *équipe* e dei destinatari degli interventi, insieme alla loro capacità di sviluppare in termini corretti il processo relazionale con gli animali.

La ricerca e l'Alta Formazione Universitaria risultano, pertanto, strategiche per il perseguimento dei suddetti fini.

Ciò premesso, i sottoscritti Dipartimenti

- DAFIST (Dipartimento di Antichità, Filosofia Storia) dell'Università degli Studi di Genova
- DISFOR (Dipartimento di Scienze della Formazione) dell'Università degli Studi di Genova
- DISSAL (Dipartimento di Scienze della Salute) dell'Università degli Studi di Genova
- Il DMVPA (Dipartimento di medicina Veterinaria e Produzioni Animale),
-Scuola di Medicina e Chirurgia, il Centro di Ateneo SinAPSI dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
- DSVP (Dipartimento di Scienze Veterinarie) dell'Università degli Studi di Pisa
- DN (Dipartimento di Neuroscienze) dell'Università degli Studi di Parma
- DEPT (Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti) dell'Università degli Studi di Milano
- DSU (Dipartimento di Scienze Umane) dell'Università degli Studi di Verona
- DLF (Dipartimento di Lettere e Filosofia) dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
- DS BSP (Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica), Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche

- DSVBS (Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi) dell'Università degli Studi di Torino
- DSVT (Dipartimento di Scienze Veterinarie) dell'Università degli Studi di Torino
- DSVM (Dipartimento di Scienze Veterinarie) dell'Università degli Studi di Messina
- DP (Dipartimento di Psicologia) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
- DMV (Dipartimento di Medicina Veterinaria) dell'Università degli Studi di Milano
- MAPS (Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute) dell'Università degli Studi di Padova

SI IMPEGNANO A

Art. 1 -Oggetto

- 1) Collaborare per lo sviluppo della ricerca inerente gli IAA;
- 2) Collaborare per la progettazione e la gestione di percorsi di alta formazione universitari ed extra universitari;
- 3) Collaborare per la diffusione dei risultati della ricerca e di buone pratiche.

In particolare, ogni Dipartimento per la parte di competenza evidenziata nell'allegato A, si impegna a svolgere le attività riportate nell'allegato B del presente atto.

Oltre alle attività di cui all'Allegato B, i Dipartimenti potranno definire ulteriori modalità di collaborazione per l'attuazione di iniziative in ambito IAA non previste dal presente accordo. Tali collaborazioni hanno finalità esclusivamente scientifiche e non hanno nessuna natura patrimoniale.

Art. 2 - Responsabili scientifici

Ciascun Dipartimento nominerà un proprio Responsabile Scientifico che si potrà avvalere di altri collaboratori.

Art. 3 Impegni dei Dipartimenti

I Dipartimenti si impegnano a svolgere le attività di cui all'art.1 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi e delle modalità organizzative previste e sono responsabili della corretta esecuzione delle attività di propria competenza.

Art.4 - Finalità e impegni economici

I Dipartimenti dichiarano che il presente Accordo, che non ha alcuna natura patrimoniale, persegue finalità scientifiche e formative inerenti gli IAA e le eventuali spese dello svolgimento delle attività previste nell'allegato A saranno a carico di ciascun Dipartimento per quanto di competenza.

Art.5 - Strutture e personale

I Dipartimenti si impegnano a mettere a disposizione strutture e personale per quanto di competenza per l'esecuzione delle attività previste nell'allegato B.

Art. 6 - Coordinatore dell'Accordo

Nella prima riunione successiva alla sottoscrizione da parte dei Dipartimenti del presente Accordo, verrà nominato un coordinatore con il compito di raccordare le diverse iniziative e predisporre il piano programmatico annuale. Il Coordinatore dell'accordo sarà eletto dall'assemblea dei Responsabili Scientifici e l'elezione avverrà a maggioranza semplice dei presenti. Le candidature saranno presentate almeno 10 giorni prima dell'Assemblea mediante invio a tutti i responsabili scientifici di una breve lettera programmatica corredata da Curriculum vitae sintetico.

Art. 7 - Assicurazione e Sicurezza

I Dipartimenti, ai sensi del DLgs. 81/2008, danno atto che gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano su ciascun ente per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente Accordo. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante che provvede previamente a garantirne la conoscenza.

Ciascun Dipartimento verifica che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività scientifiche presso le proprie strutture siano assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni e/o prende gli opportuni provvedimenti.

Art. 8 - Risultati, pubblicazioni e utilizzo del logo

I partecipanti all'Accordo sono esclusivi titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del knowhow, dei diritti di proprietà intellettuale in possesso alla data della stipula del presente Accordo.

I risultati conseguiti nell'ambito del presente Accordo saranno in comproprietà degli stessi partecipanti. La pubblicazione e la diffusione dei risultati dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno concordato lo studio e di quelli che eventualmente l'hanno finanziato.

Modalità e tempi delle pubblicazioni scientifiche derivanti dall'attività di ricerca condotte nell'ambito del presente Accordo dovranno essere concordate per iscritto dai partecipanti.

Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili, l'eventuale brevetto sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa vigente in materia. In tale circostanza le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso, restano salvi i diritti relativi alla proprietà intellettuale. Nessuno dei partecipanti può utilizzare il nome o il logo delle altre parti o il nome di dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, release, pubblicazione senza l'espressa autorizzazione scritta degli stessi.

Art. 9 - Obbligo di Riservatezza

I Dipartimenti si impegnano a non divulgare al di fuori dei soggetti del presente accordo ricerche e programmi di attività che non siano ancora in fase di pubblicazione e/o pubblicizzazione. Si

impegnano a far osservare ai loro rispettivi collaboratori la dovuta riservatezza per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Art. 10 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente attività. I responsabili del trattamento dei dati personali sono:

----- Dipartimento -----

----- Dipartimento -----

Art. 11 - Durata

La convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di stipula salvo eventuale rinnovo per pari periodo, da concordarsi tra le parti. In ogni caso è escluso il tacito rinnovo del presente Accordo.

Art. 12 - Recesso

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alle Parti con un preavviso di almeno 6 mesi. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle altre parti e le attività eventualmente in corso potranno essere portate a conclusione secondo i risultati e gli obiettivi previsti.

Art. 13 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente Accordo sarà interamente regolato in conformità alla legge italiana, con particolare riguardo a quanto stabilito dal DL 175 del 19 agosto 2016, nei casi in cui esso è applicabile. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, esecuzione e conclusione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art.14- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto si fa rinvio alle disposizioni della legge italiana applicabili in materia, nonché ai regolamenti dell'Università di ciascun Dipartimento.

Art. 15 Negoziazione

Il presente Accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel presente testo.

Art.16 - Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986 e le relative spese saranno interamente a carico del richiedente.

Art.17 - Firma

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n.241

ALLEGATI

A) Competenze specifiche nell'ambito degli IAA

Il DAFIST, il DISFOR e il DISSAL dell'Università di Genova si caratterizzano, nella loro specificità e autonomia, per le seguenti competenze relative agli IAA:

1. Etica sociale, professionale, bioetica (umana, ambientale, animale)
2. Medicina legale
3. Igiene
4. Pedagogia medica
5. Progettazione pedagogico – educativa
6. Metodologie e criteri di verifica e valutazione

B) Competenze specifiche nell'ambito degli IAA

Il DMVPA , la Scuola di Medicina e Chirurgia, il Centro di Ateneo SINAPSI dell'Università di Napoli Federico II si caratterizzano, nella loro specificità ed autonomia, per le seguenti competenze ;

1. Metodologia per la formazione interdisciplinare dell'equipe interspecifica per gli IAA;
2. Igiene e Sanità pubblica veterinaria;
3. Bioetica (umana, ambientale, animale);
4. Metodologia clinica e psicologica degli IAA;
5. Progettazione clinica degli IAA;
6. Metodologie e criteri di verifica e valutazione;
7. Scelta ed educazione del cane coinvolto;
8. Protocolli Sanitari *ad hoc* destinati agli animali coinvolti negli IAA;
9. Valutazione e tutela del benessere Animale;
10. Valutazione della Relazione uomo per la tutela degli utenti/pazienti coinvolti;
11. La ricerca di buone prassi riguardo gli IAA.

C) Piano delle attività

Nell'ambito delle suddette competenze, DAFIST, DISFOR e DISSAL dell'Università di Genova si prefigurano di collaborare nello svolgimento di attività di formazione e progettazione principalmente per quanto riguarda aspetti etici, bioetici ed etico-professionali degli IAA. Si impegnano anche a svolgere attività che riguardano pratiche e criteri di valutazione e verifica del benessere animale e umano.

D) Piano delle attività

Nell'ambito delle suddette competenze, DMVPA e la Scuola di Medicina e Chirurgia, il Centro di Ateneo SINAPSI dell'Università di Napoli Federico II si prefigurano di collaborare nello svolgimento di attività di formazione e progettazione principalmente per quanto riguarda aspetti formativi dell'equipe multidisciplinare dei professionisti coinvolti nelle TAA e AAA, della scelta e formazione dell'animale da coinvolgere nelle IAA, nella formazione del setting interspecifico e nell'aspetto metodologico dell'approccio clinico degli IAA., si impegnano anche a

svolgere attività che riguardano pratiche e criteri di valutazione e verifica dei risultati e delle procedure ottenuti con IAA e del benessere animale e umano.